

quale si impartiscono disposizioni per il ritiro di banconote sospette di falsità.

Chi va in banca, all'ufficio postale, al cambiavalute, ecc., e consegna banconote che l'addetto ritiene false, se le vedrà ritirare e si vedrà chiedere le generalità. Il consumatore a questo punto ha due scelte:

a) dichiarare la propria identità. In questo caso se le banconote risulteranno false andrà incontro ai rigori del codice penale (Art.457 Codice Penale: "Chiunque spende e mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1032 euro), in caso contrario verranno restituite;

b) dichiarare una identità falsa, perché non è obbligatorio esibire un documento. In questo caso se le banconote risulteranno false non si potrà perseguire alcuno ma se fossero vere il cittadino non potrà riavere quanto sequestrato.

È ovvio che i falsari opereranno per la seconda soluzione ma l'ignaro consumatore probabilmente fornirà i propri dati, con il rischio di finire in galera.

Insomma -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- a rimetterci sarà l'innocente cittadino che non è ancora in grado di riconoscere gli euro falsi da quelli veri. Nulla di nuovo!

tassa cioè che si pagava per l'occupazione delle strade e che, furbescamente, nel 1983 si fece diventare tassa sulla proprietà dell'automobile, da versare anche se per mesi si tiene il proprio mezzo in garage. In caso di contestazione, per mancato pagamento, occorre esibire la ricevuta per non essere classificati evasori fiscali. Se qualche distratto automobilista l'ha persa può chiedere il duplicato, ma attenzione! Le Poste dopo due anni inviano al macero i tagliandi dei pagamenti, quindi l'unico modo per dimostrare di essere in regola è quello di ritrovare la ricevuta, altrimenti si incorrerà nella sanzioni amministrativa, + 30% dopo un anno, oltre gli interessi.

Dopo tre anni consecutivi di mancato pagamento si viene cancellati d'ufficio dal Pubblico Registro automobilistico. A questo proposito ricordiamo che nel nostro portale www.aduc.it, alla sezione "la scheda pratica", ci sono tutte le informazioni relative al bollo auto e alla sezione "modulistica" c'è il facsimile per il ricorso, in caso di contestazione per mancato pagamento della tassa automobilistica.



decreto legislativo si scoprono alcuni trabocchetti.

Vediamone alcuni.

Come è noto all'atto della prenotazione di un pacchetto turistico occorre versare una caparra del 25% del costo complessivo. Non è consentito al tour operator o all'agenzia chiedere una percentuale superiore al 25% ma, questa è la prima trappola, non esistono penalità in caso di violazione della norma. Vale a dire che l'operatore turistico non è perseguibile se chiede e ottiene una caparra superiore al 25% stabilito dalla legge. La caparra inoltre deve essere restituita in caso di recesso, se sopraggiungono fatti non imputabili al viaggiatore (malattia, guerre, epidemie e terremoti nel luogo di

destinazione) ma, seconda trappola, la legge non prevede il divieto per l'operatore turistico di chiedere una penale per il recesso. Certo il turista può ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti, opponendosi alle clausole vessatorie del contratto (art. 1469-bis del Codice Civile),

ma deve aprire una vertenza con i relativi tempi di attesa (la caparra rimane nel frattempo nelle tasche all'operatore turistico!). Il consiglio che suggeriamo al consumatore è ovviamente quello di controllare la percentuale della caparra prevista nel contratto e le regole per la restituzione in caso di recesso.

> VIAGGI ORGANIZZATI
COME FREGARE IL TURISTA

Roma, 25.2.2002.

Sembrava che la direttiva comunitaria (Direttiva CEE n.314/1990) e il successivo decreto legislativo italiano (Decreto legislativo n. 111/1995) avessero messo la parola fine alle fregature per il turista che acquista un pacchetto di vacanze organizzate. Ma non è così -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- perché tra le pieghe del

> DIMAGRIRE: OCCORRE
MANGIARE PANE E PASTA

Roma, 5.3.2002.

Sembra un controsenso, ma per dimagrire occorre mangiare pane e pasta, cioè

SALUTE

> BOLLO AUTO
COME DIMOSTRARE DI AVERLO
PAGATO?

Roma, 14.2.2002.

Non è più obbligatorio esporlo sul parabrezza insieme a quello della assicurazione, ma occorre conservarlo per almeno 4 anni, altrimenti sono guai.

Parliamo del bollo auto -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- di quella

